

**Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 14991 del 28/06/2006.**

**Legittimazione passiva delle Camere di Commercio in materia di pubblicazione di protesti nel R.I.P.**

Al di fuori della speciale procedura dinanzi al Giudice di Pace del luogo di residenza del debitore protestato, specificamente prevista dall'art. 4 della Legge n. 77/1955, così come modificato dalla Legge n. 235/2000, ove la Camera di Commercio che ha respinto l'istanza di cancellazione o non si è pronunciata entro i termini previsti deve necessariamente essere citata in giudizio quale convenuta, in tema di procedimenti civili coinvolgenti la sospensione (fase cautelare) o cancellazione (fase del merito) di protesti dal relativo Registro Informatico tenuto dalle Camere di Commercio, il proponente ha facoltà di citare in giudizio anche l'Ente camerale territorialmente competente in quanto litisconsorte facoltativo affinché la decisione giudiziale, cui comunque la Camera non potrebbe sottrarsi, faccia direttamente stato anche nei suoi confronti. Chiaramente, se l'Ente camerale venisse citato nell'ipotetico procedimento cautelare, lo dovrà obbligatoriamente essere anche nell'eventuale fase di merito per il principio generale che in entrambe le fasi vi deve essere immutabilità delle parti in causa. Se, al contrario, viene attivata direttamente la fase di cognizione nel merito, senza previamente esperire quella cautelare, la CCIAA, quale litisconsorte facoltativo, può non venire convenuta in giudizio; anche in tale evenienza, comunque, non potrà non adempiere alla determinazione dell'organo giudicante.

Diversa dalla posizione della CCIAA è quella dell'autore dell'illegittimità dell'atto di protesto (Istituto di credito e/o Ufficiale levatore), in quanto costui, al di fuori del già citato procedimento speciale di cui all'art. 4 della L. n. 77/1955, assume la veste di litisconsorte necessario sia nella fase cautelare che in quelle di merito.

G. B.